



DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

I N D I C E

Premesse.....	pag. 2
Fiscalità ante 31 dicembre 2000.....	pag. 2
Fase di accumulo.....	pag. 2
FISCALITA' DEI CONTRIBUTI.....	PAG. 2
FISCALITA' DEI RENDIMENTI.....	PAG. 2
Fase di erogazione.....	pag. 3
FISCALITA' DELLE PRESTAZIONI.....	PAG. 3
Prestazioni previdenziali erogate in forma di rendita.....	PAG. 3
Prestazioni previdenziali erogate in forma capitale (compresi riscatti).....	PAG. 3
Anticipazioni.....	PAG. 3
Fiscalità dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.....	pag. 4
Fase di accumulo.....	pag. 4
FISCALITA' DEI CONTRIBUTI.....	PAG. 4
FISCALITA' DEI RENDIMENTI.....	PAG. 4
Fase di erogazione.....	pag. 5
FISCALITA' DELLE PRESTAZIONI.....	PAG. 5
Prestazioni previdenziali in forma periodica (rendite).....	PAG. 5
Prestazioni previdenziali in forma capitale.....	PAG. 5
Anticipazioni.....	PAG. 6
Riscatti.....	PAG. 6
Fiscalità dal 1 gennaio 2007.....	pag. 7
Fase di accumulo.....	pag. 7
FISCALITA' DEI CONTRIBUTI.....	PAG. 7
FISCALITA' DEI RENDIMENTI.....	PAG. 7
Fase di erogazione.....	pag. 8
FISCALITA' DELLE PRESTAZIONI.....	PAG. 8
Prestazioni previdenziali in forma periodica (rendite).....	PAG. 8
Prestazioni previdenziali in forma capitale.....	PAG. 9
Anticipazioni.....	PAG. 9
Riscatti.....	PAG. 10
Altre informazioni.....	pag. 10
CONTRIBUTI NON DEDOTTI.....	pag. 10
TRASFERIMENTI.....	pag. 10
Normativa di riferimento.....	pag. 10

Premesse

Il presente documento è stato redatto con l'obiettivo di fornire a tutti gli aderenti una definizione di dettaglio del regime fiscale in essere e, contemporaneamente, un'evidenza, perlomeno sintetica, di quelli previgenti e degli effetti della loro applicazione sulle prestazioni previdenziali che saranno erogate in futuro.

La fiscalità delle forme di previdenza complementare è infatti caratterizzata da successivi interventi normativi che possono essere ricondotti a tre principali segmenti storici:

- **Ante 31 dicembre 2000**
- **Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006**
- **Dal 1 gennaio 2007**

L'attività di **Solidarietà Veneto – Fondo Pensione**, che ha preso avvio nel **1990**, ha dunque attraversato tutte e tre le fasi che andremo ad illustrare.

L'articolata normativa ante 31 dicembre 2000 sarà esposta per sommi capi; in linea generale non saranno poi esposte le disposizioni normative attinenti alle fattispecie non contemplate nella caratterizzazione di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione.

La tipologia di tassazione applicata sarà distinta, oltre che con riferimento al periodo storico, anche in relazione ai diversi momenti della sua "vita previdenziale", in particolare:

- Fase di accumulo
 - Fiscalità delle contribuzioni
 - Fiscalità dei rendimenti
- Fase di erogazione
 - Fiscalità delle prestazioni

Fiscalità ante 31 dicembre 2000

FASE DI ACCUMULO

1 FISCALITÀ DEI CONTRIBUTI

- I contributi versati dal **lavoratore** sono deducibili per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e, comunque, per un importo massimo di Lire 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo almeno pari all'ammontare del contributo versato;
- I contributi versati dal **datore di lavoro** sono interamente deducibili.

Condizione particolare per i vecchi iscritti: il regime suddetto non si applica ai "**vecchi iscritti a vecchi fondi**": per essi è previsto, infatti, il mantenimento del previgente e più favorevole regime fiscale (disciplina transitoria ex D.Lgs. 124/93) secondo il quale i contributi versati dai vecchi iscritti usufruiscono della **totale deducibilità**.



"**Vecchi iscritti a vecchi fondi**": iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 (28/04/93) alle forme pensionistiche già istituite al 15/11/1992 (data di entrata in vigore della legge delega 23/10/1992, n. 421)

2 FISCALITÀ DEI RENDIMENTI

Se il fondo ha operato in GESTIONE ASSICURATIVA (RAMO I):

Limitatamente ai "vecchi iscritti", applicazione ai rendimenti della ritenuta ex-Lege 482/85: 12,5% sui rendimenti del gestore assicurativo (non applicata nel caso di decesso dell'assicurato). Riduzione 2% dell'imponibile per ogni anno di durata del contratto successivo al decimo, prendendo comunque come riferimento finale del calcolo la data del 31/12/2000.¹ La ritenuta viene applicata al momento del disinvestimento della posizione previdenziale (o del cambio di tipologia di gestione, da assicurativa a finanziaria).

¹ Solidarietà Veneto – Fondo Pensione ha operato in regime di gestione assicurativa dal 1990 al 1999. L'imposta sui rendimenti maturati dal gestore assicurativo è stata liquidata all'erario alla chiusura del rapporto assicurativo. Relativamente ai rendimenti di tale periodo non vi sono quindi pendenze in essere.

Se il fondo ha operato in GESTIONE FINANZIARIA:

I proventi finanziari erano tassati al 12,5% (sostanzialmente per i titoli di durata superiore 18 mesi) o al 27% (sostanzialmente per i titoli di durata inferiore ai 18 mesi) sui proventi realizzati attraverso gli investimenti finanziari. Annualmente il fondo doveva corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita in Lire 10.000.0000 (ridotti a Lire 5.000.000 nei primi 5 periodi d'imposta dalla data di costituzione). Tali ritenute erano applicate in corso di maturazione degli importi, o, nel caso dell'imposta sostitutiva, una volta all'anno.

FASE DI EROGAZIONE**3 FISCALITÀ DELLE PRESTAZIONI****3.1 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE IN FORMA DI RENDITA**

La quota di montante riferibile ai versamenti antecedenti al 31 dicembre 2000 concorre a formare il reddito nella misura dell'87,5% di tale montante.²

3.2 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI EROGATE IN FORMA CAPITALE (COMPRESI RISCATTI)

La quota di montante riferibile ai versamenti antecedenti al 31 dicembre 2000 è soggetta al seguente regime fiscale:

Vecchi iscritti: tassazione separata con applicazione dell'**aliquota TFR** alla componente del montante riconducibile al totale dei contributi versati al netto dei contributi versati dal solo dipendente (nel limite del 4% della retribuzione annua), eventualmente ridotto in proporzione alla percentuale di prestazione erogata in forma di capitale. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali erogazioni antecedenti.³

Nuovi iscritti: tassazione separata con applicazione di un'aliquota interna (calcolata dal fondo con i criteri dell'aliquota TFR) sul montante (capitale + rendimenti) erogato dal Fondo al netto dei contributi versati dall'aderente, nel limite del 4% dell'imponibile fiscale annuo, eventualmente ridotto in proporzione alla percentuale di prestazione erogata in forma di capitale. Ulteriore riduzione: € 309,87 (Lire 600.000) * (quota annua TFR al Fondo / quota annua TFR accantonato) * anni (o frazioni di anno) di trasferimento della quota di TFR. Nell'erogazione vengono conguagliate le eventuali erogazioni antecedenti.



Aliquota interna (provvisoria) = IR / RR:

RR = Reddito riferimento = componente imponibile x 12 / anni di contribuzione a Fondo Pensione

IR = Imposta di riferimento = determinata attraverso l'Applicazione scaglioni IRPEF al RR. Si fa riferimento a scaglioni ed aliquote in vigore nell'anno in cui cessano i requisiti di partecipazione.

3.3 ANTICIPAZIONI**Se il fondo ha operato in GESTIONE ASSICURATIVA (RAMO I):**

Nuovi iscritti: tassazione separata con applicazione di un'aliquota interna (calcolata dal fondo con i criteri dell'aliquota TFR) sul montante erogato al netto (in proporzione alla % erogata e non oltre il 50% del totale) dei contributi lordi a carico dipendente non eccedenti il 4% e al netto dell'abbattimento base imponibile comunicato dal datore di lavoro

Vecchi iscritti: tassazione separata con applicazione di un'aliquota interna (calcolata dal fondo con i criteri dell'aliquota TFR) sui contributi anticipati dal Fondo al netto (proporzionalmente alla % erogata) dei contributi lordi a carico dipendente non eccedenti il 4%

Se il fondo ha operato in GESTIONE FINANZIARIA:

Vecchi e nuovi iscritti: tassazione separata con applicazione di un'aliquota interna (calcolata dal fondo con i criteri dell'aliquota TFR) sul montante erogato al netto (in proporzione alla % erogata) dei contributi lordi a carico dipendente non eccedenti il 4% e al netto dell'abbattimento base imponibile comunicato dal datore di lavoro.

² Con tale riduzione veniva in qualche modo riconosciuto ai partecipanti il fatto che, mediamente, avevano già pagato il 12,5% sui proventi finanziari. Veniva evitata, sia pure in modo forfetario, una doppia tassazione di tali redditi.

³ La Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 102 del 26/11/2012 per quanto attiene ai vecchi iscritti ha equiparato la fiscalità dei fondi a gestione finanziaria a quella dei fondi a gestione assicurativa.

Fiscalità dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

FASE DI ACCUMULO

1 FISCALITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi versati al fondo, sia dall'associato, sia dal datore di lavoro, (tanto quelli investiti che quelli destinati alla coperta delle spese), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili dal reddito complessivo nel rispetto dei seguenti limiti annui:

- **12% del reddito complessivo** dell'aderente stesso
- **€ 5.164,57** (ex Lire 10.000.000)
- **doppio della quota di TFR** destinata alle forme pensionistiche collettive ("limite TFR").

Quest'ultima disposizione (limite TFR) non si applica:

- ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
- ai "**vecchi iscritti** a vecchi fondi".⁴

NB: Fra i tre limiti prevale l'inferiore.

Casi particolari:

- **Vecchi iscritti:** per questi lavoratori, fermo restando il limite del 12% del reddito previsto, fino al 31 dicembre 2006 la norma prevede la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra € 5.164,57 e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell'anno 1999. Non si applica dunque a questa categoria il limite del doppio della quota di TFR.
- **Persone fiscalmente a carico:** fermo restando i limiti suddetti, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, ai sensi dell'Art. 12, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.

2 FISCALITÀ DEI RENDIMENTI

I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta⁵. Non concorrono alla formazione della base imponibile alcuni particolari proventi (es. quelli derivanti obbligazioni estere di durata inferiore ai 18 mesi) che sono sottoposti a ritenuta a titolo di imposta a momento del realizzo.⁶

I proventi derivanti da quote di OICR soggetti ad imposta sostitutiva⁷ concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti od iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15%, che concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo, all'inizio e alla fine di ciascun anno, è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio (COVIP).

⁴Aldilà dei casi che si potrebbero presentare in Solidarietà Veneto – Fondo Pensione, si osservi che, in generale, relativamente ai soggetti percettori di reddito di lavoro dipendente, il limite del "doppio del TFR" non si applica:

- nel caso in cui il cui fondo negoziale discende da accordo tra soli lavoratori;
- ove non risulti istituito il TFR o dove il TFR venga obbligatoriamente versato ad un Fondo Previdenziale (es. Enpaia);
- non sussista fondo negoziale o aperto ad adesione collettiva;
- nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni.

⁵Risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

⁶Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

⁷Tale disposizione evita la penalizzazione che i fondi pensione avrebbero subito qualora, avendo investito in OICVM italiani o cosiddetti lussemburghesi storici, fossero rimasti soggetti dell'imposta del 12,50%.

Nel caso di **fondi avviati o cessati in corso d'anno**, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo; analogamente, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il **risultato negativo** maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Nel caso in cui all'atto dello **scioglimento del fondo pensione** il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consenta di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

L'imposta sostitutiva è versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno. Il prelievo della stessa è effettuato sul patrimonio del fondo.

FASE DI EROGAZIONE

3 FISCALITA' DELLE PRESTAZIONI

Il D.Lgs 47/00 e le successivi circolari dell'Agenzia Entrate dispongono che la **componente imponibile** delle prestazioni pensionistiche complementari (delle anticipazioni e dei riscatti) sia determinata:

- dai contributi dedotti, sia a carico del lavoratore, sia a carico dell'azienda, nella fase di accumulo (e che dunque non hanno costituito reddito)
- dal TFR versato.⁸

Considerazioni di volta in volta diversificate vanno effettuate relativamente ai **rendimenti** maturati (a cui è già stata applicata l'imposta sostitutiva dell'11% in fase di accumulo).

3.1 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FORMA PERIODICA (RENDITE)

La **componente imponibile** (vedi punto 3 - precedente) della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è assimilata ai redditi di lavoro dipendente ed è soggetta a **tassazione progressiva** IRPEF.

Sui rendimenti (finanziari), generati dai montanti conferiti alla compagnia di assicurazione designata ad erogare le rendite, è applicata una imposta sostitutiva pari al 12,5%.

3.2 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FORMA CAPITALE

La **componente imponibile** è soggetta a **tassazione separata**.

Aliquota: è determinata dal l'articolo 19 del D.P.R. 917/86.

Rendimenti finanziari. Sussistono due casi:

1) **Non vengono** riassoggettati a tassazione qualora:

- l'ammontare della prestazione in capitale **non sia superiore ad 1/3 del montante** oppure,
- l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non risulti superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2) **Vengono** riassoggettati i rendimenti qualora:

⁸ Conseguentemente i contributi originariamente non dedotti non saranno sottoposti a tassazione.

- l'ammontare della prestazione in capitale sia superiore ad 1/3 del montante e, contemporaneamente, l'importo annuo della rendita (teorica), calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, risulti superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.



ATTENZIONE: Si ritiene che l'abrogazione dell'articolo 20 del TUIR, per effetto dell'articolo 21 Dlgs.252/05, determini l'inefficacia della disposizione (comma 2 di tale articolo) secondo cui per le prestazioni in capitale l'esclusione dall'imponibile dei rendimenti già assoggettati all'imposta spetta a condizione che l'ammontare di tali prestazioni sia non superiore a 1/3 dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa - anche per le prestazioni maturate prima del 1 gennaio 2007.

Infatti, poiché le condizioni per l'applicazione della citata disposizione (superamento del limite di 1/3) vanno riferite all'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, comprensivo quindi dell'ammontare maturato a decorrere dal 2007, non soggetto a tale limite, non sussistono i presupposti per l'applicazione di tale norma, salvo naturalmente il caso in cui si renda applicabile il regime vigente fino alla data del 31/12/06 anche alle prestazioni relative a detto montante, situazione questa che si verifica solo per i "vecchi iscritti" che non optino per l'applicazione della nuova disciplina e fiscale di cui all'art. 11 del Dlgs.252/05. **Si suggerisce in tal caso di contattare gli uffici del Fondo per approfondire la casistica.**

3.3 ANTICIPAZIONI

Viene applicata la tassazione delle prestazioni in capitale con riassoggettamento dei rendimenti (Vedi paragrafo precedente) e salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.

3.4 RISCATTI

La normativa in essere fino al 31/12/06 raggruppava i riscatti in due macrogruppi tassati in modo differenziato:

- Riscatto "semplice": dipendente dalla volontà delle parti. Soggetto a **tassazione ordinaria (progressiva)**.

Nella fattispecie venivano di norma ricompresi i seguenti casi principali:

- Dimissioni
- Licenziamento per giusta causa
- Cessazione attività professionali
- Cambio inquadramento
- Riscatto "agevolato": indipendente dalla volontà delle parti. Soggetto a **tassazione separata senza riassoggettamento dei rendimenti**.

Nella fattispecie venivano di norma ricompresi:

- Decesso
- Licenziamento per (es.) dissesto
- Cessazione Azienda
- Mobilità

Le ipotesi di riscatto ad oggi ammesse sono quelle previste dal D. Lgs 252/05⁹ e dallo Statuto del Fondo (Riscatto "Immediato" parziale o integrale per perdita dei requisiti di partecipazione); ai fini della tassazione da applicare su quanto maturato nel periodo intercorrente dal 01/01/01 al 31/12/06 (tassazione ordinaria o separata) occorrerà di volta in volta verificare quali sono gli eventi (presupposti) che si sono verificati a monte della richiesta di riscatto: a seconda dell'evento si provvederà ad incasellare il riscatto stesso in una delle "categorie" sopraindicate e ad applicare la tassazione collegata.

⁹ Vedi capitolo dedicato alla normativa fiscale in essere dal 01/01/07

Fiscalità dal 1 gennaio 2007

FASE DI ACCUMULO

1 FISCALITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi versati al fondo sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57 annui per tutte le categorie di lavoratori.

Casi particolari:

- **Persone fiscalmente a carico:** fermo restando i limiti suddetti, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta.
- **Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007** e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione al fondo, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.164,57. La deduzione "aggiuntiva" sarà possibile nel rispetto dei seguenti limiti:
 - Limite "aggiuntivo" di deduzione nei vent'anni: differenza positiva tra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione al fondo;
 - Limite "aggiuntivo" di deduzione annuo: € 2.582,29.
- **Premio di risultato:** la legge di bilancio per il 2017¹⁰ ha previsto che, qualora il lavoratore decida di destinare a previdenza complementare il premio di risultato (tutto o in parte), lo stesso non concorre a formare reddito anche se eccedente il limite di **€ 5.164,57**.

2 FISCALITÀ DEI RENDIMENTI

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, i fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11,00% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

La Legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014 (cd. "Legge di Stabilità 2015"), con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, ha variato l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al 20,00% (aliquota agevolata rispetto al risparmio finanziario tradizionale) sui rendimenti ottenuti dalle forme di previdenza complementare. La tassazione è ridotta al 12,5% qualora i rendimenti derivino da:

- a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 601 ed equiparati, che a propria volta sono:
 - titoli del debito pubblico italiano;
 - buoni postali di risparmio;
 - cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;
 - altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, provincie e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;
- b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella cosiddetta "white list"¹¹ e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 13/02/2015 ha chiarito che l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dovuta per le operazioni realizzate nel corso del 2014 e relative a

- erogazioni di prestazioni previdenziali;
- anticipazioni;
- somme trasferite ad altre forme pensionistiche;
- trasferimenti da un comparto ad un altro della medesima forma pensionistica complementare (c.d. "Switch");

rimangono assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente¹².

¹⁰ Vedi Legge 11 dicembre 2016, art. 1, comma 160, lettera c).

¹¹ La "white list", o lista bianca, comprende gli Stati e territori collaborativi. In questa categoria, come indicato nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, rientrano "quelli inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis, comma 1, del TUIR, nonché quelli che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa".

¹² Per coloro che hanno richiesto le suddette operazioni entro il 31/05/2014: imposta sostitutiva pari all'11,00% (DL 252/2005); per coloro che hanno richiesto le suddette operazioni entro il 31/12/2014: imposta sostitutiva pari all'11,50% (L 89/2014)

Non concorrono alla formazione della base imponibile alcuni particolari proventi (es. quelli derivanti obbligazioni estere di durata inferiore ai 18 mesi) che sono sottoposti a ritenuta a titolo di imposta a momento del realizzo.

Sino al 30/06/2011, i proventi derivanti da quote di OICR soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti od iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15%, che concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta. Dal 1° luglio 2011, gli OICR sono trattati dalla normativa di riferimento come strumenti "lordisti" ed i relativi proventi concorrono a formare il risultato netto maturato dalla gestione finanziaria soggetto poi all'imposta sostitutiva prevista per le forme di previdenza complementare.

Il valore del patrimonio netto del fondo, all'inizio e alla fine di ciascun anno, è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio (COVIP).

Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo; analogamente, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consenta di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11,5 per cento di tale importo¹³.

L'imposta sostitutiva è versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno. Il prelievo della stessa è effettuato sul patrimonio del fondo.

FASE DI EROGAZIONE

3 FISCALITÀ DELLE PRESTAZIONI

Considerazioni analoghe a quelle indicate al paragrafo "Fiscalità delle Prestazioni" relativo al periodo fiscale "01 gennaio 2001 – 31 dicembre 2006" vanno fatte con riferimento al concetto di "**componente imponibile**" delle prestazioni pensionistiche complementari (delle anticipazioni e dei riscatti).



Avvertenza: secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2017¹⁴, i **premi di risultato** destinati a previdenza complementare dal 01 gennaio 2017 non rientrano nella base imponibile delle prestazioni pensionistiche.

¹³ Per l'anno 2014, come previsto dalla L.89/2014, l'imposta sostitutiva è pari all'11,50%

¹⁴ L'art.1, comma 160, lettera c), prevede che "*Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252 del 2005.*"

3.1 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FORMA PERIODICA (RENDITE)

La componente imponibile è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta del **15%**, che viene ridotta dello 0,30% per ogni annualità eccedente la quindicesima di partecipazione al fondo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.¹⁵ Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva secondo tale schema temporale:

- Rendimenti maturati fino al 31/12/2011: 12,5%
- Rendimenti maturati dal 01/01/2012 al 30/06/2014: 20,0% La tassazione al 20% viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti.¹⁶
- Rendimenti maturati dal 01/07/2014 in poi: 26,0%. La tassazione al 26% viene tuttavia di fatto ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi titoli pubblici ed equivalenti.¹³

Detto rendimento è scomputato dall'imponibile soggetto al sistema di tassazione appena descritto.¹⁷

3.2 PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FORMA CAPITALE

La componente imponibile è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta del **15%**, che viene ridotta dello 0,30% per ogni annualità eccedente la quindicesima di partecipazione al fondo, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.¹⁸ Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.



Avvertenza: i **vecchi iscritti** hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

In tal caso è importante tenere in considerazione quanto previsto dalla normativa rispetto al tema del "Riassetto dei Rendimenti". Si veda in particolare quanto indicato a pagina 6 nel paragrafo dedicato a tale aspetto. Si suggerisce in tal caso di contattare gli uffici del Fondo per approfondire la casistica.

3.3 ANTICIPAZIONI

Occorre distinguere le tre ipotesi di anticipazione previste dal D. Lgs. 252/05 e cioè:

- a. Alle anticipazioni per **spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (Art. 11, c. 7, lett. a) D. Lgs 252/05) si applica tassazione analoga a quella prevista per le prestazioni previdenziali (**15% - 9%**, vedi paragrafo precedente).
- b. Alle anticipazioni per **l'acquisto** la costruzione o la manutenzione della **prima casa** di abitazione per sé o per i figli (Art. 11, c. 7, lett. b) D.Lgs 252/05) si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23%**
- c. Alle anticipazioni per **altre esigenze** (Art. 11, c. 7, lett. c) D. Lgs 252/05) si applica una ritenuta a titolo di imposta del **23%**.



CASO PARTICOLARE:

DEROGA TRANSITORIA. Iscritti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016

A norma dell'art. 48 comma 13-bis del DL n. 189 convertito dalla legge 229 del 2016, sulle somme erogate, a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 11 comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05, ad aderenti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici verificati dal 24 agosto 2016, è applicata la medesima tassazione prevista per le anticipazioni per spese sanitarie. La deroga ha durata triennale e si applica quindi alle domande pervenute al Fondo nel periodo intercorrente fra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2019. Quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate in data 15 maggio 2014, con la consulenza giuridica 954-11/2013, in merito alla precedente deroga per gli eventi sismici del 2012, è applicabile anche a tutte le richieste di anticipazione oggetto della presente deroga, pertanto il disinvestimento deve avvenire prioritariamente sulle quote acquisite più di recente, poi su quelle acquisite tra il 2001 e 2006 ed infine, per l'eccedenza, sulle quote acquisite ante 2000.

¹⁵ Si può quindi raggiungere un'aliquota minima del 9% dopo 35 anni di anzianità. Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 01 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

¹⁶ In tal caso, ai fini del calcolo dell'impatto fiscale, dal rendimento complessivo va scomputato il 37,5% dei proventi dei titoli (di stato) che di regola scontano il 12,50% (vedi: Art. 2 DM 13/12/11 Economia e finanze e Circolare n.11/E, Ag. Entrate 28/03/12)

¹⁷ Sistema analogo al periodo 01/01/2000 – 31/12/2006.

¹⁸ Il legislatore, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs 47/00 e valido per i montanti maturati dal 01/01/01 al 31/12/06, non effettua distinzioni tra rendita e capitale.

**CASO PARTICOLARE:****REINTEGRO DI SOMME EROGATE A TITOLO DI ANTICIPAZIONI**

I reintegri di anticipazione (Art. 11, c. 8, D. Lgs. 252/05) concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'ammontare di versamenti da confrontare con il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dell'aderente.

Per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità (€ 5.164,57), è riconosciuto all'aderente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione. In fase di reintegro tale credito d'imposta potrà essere scomputato dai redditi dell'aderente in proporzione all'importo reintegrato.¹⁹

3.4 RISCATTI

Occorre distinguere le diverse tipologie di riscatto previste dal D. Lgs 252/05:

Nei casi di seguito indicati (ex Art. 14, c.2, DLgs 252/05) viene applicata la **tassazione delle prestazioni previdenziali in forma capitale**.

- del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- del 100% della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100% della posizione individuale maturata, in caso di premorienza.

Solidarietà Veneto – Fondo Pensione prevede, nel proprio statuto, anche l'ipotesi di riscatto "immediato" (integrale – 100% o parziale 75%) a seguito della **perdita dei requisiti di partecipazione**, prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale. Tale prestazione è assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta del **23%** (Art. 14, c.5, DLgs 252/05).

ALTRE INFORMAZIONI**• CONTRIBUTI NON DEDOTTI**

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

• TRASFERIMENTI

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 252/05. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Normativa di riferimento**Concetti generali:**

- Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124
- Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998
- TUIR

Disciplina vigente prima del 31 dicembre 2000:

- Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124
- Legge 8 agosto 1995, n. 335

¹⁹ Es.: ho ottenuto un'anticipazione per 100 pagando imposte per 20. Successivamente reintegro 50 e quindi posso vantare un credito d'imposta proporzionale (10).

Disciplina vigente dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
- Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168
- Circolare Agenzia delle Entrate del 20/03/2001 n. 29

Disciplina vigente dal 1 gennaio 2007

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
- Deliberazione COVIP del 28 giugno 2006
- Legge 26 febbraio 2011, n. 10
- DM Economia e finanze 13 dicembre 2011
- Circolare Agenzia delle entrate del 28/03/12 n. 11
- DL 174 10/10/12, Art. 11, c.4
- Risoluzione Agenzia delle entrate del 26/11/12, n. 102
- Legge 24 giugno 2014, n. 89
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Circolare Agenzia delle Entrate del 13/02/2015 n. 2/E
- Decreto legge 189 del 17 ottobre 2016
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232